

**AVVISO AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE DELLA NOTIFICA PER
PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL TAR
LAZIO – SEDE DI ROMA – SEZIONE III BIS CON ORDINANZA
COLLEGIALE N. 7537/2020 PUBBLICATA IL 07/12/2020.**

1. Autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Regionale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione III Bis, R.G. n. 9185/2020.

2. Nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata:

2.1. Ricorrente:

Prof.ssa Avv. **Anna Concetta Miranda**, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 02/09/1971 e residente in San Nicola Arcella (CS) alla Contrada Gioffa n. 10.

2.2. Indicazione delle Amministrazioni intimate:

- Università degli Studi di Roma "Foro Italico", in persona del legale rapp.te il Rettore *p.t.*, con sede in Roma alla Piazza Lauro De Bosis n. 15 (CAP: 00135);

- Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *p.t.* con sede in Roma al Viale di Trastevere n. 76/A (CAP: 00153);

entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12 (CAP: 00186).

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso:

3.1. Estremi dei provvedimenti impugnati:

1) L'elenco "Esiti prova scritta secondo grado" contenente la indicazione dei candidati ammessi e non ammessi alle prove orali pubblicato in data 26/10/2020 sul sito internet dell'Università degli Studi di Roma Foro Italico "www.uniroma4.it" nell'ambito del concorso "per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del D.M. 30/09/2011 e del D.M. n. 95 del 12/02/2020", nella parte in cui esclude la ricorrente dalla ammissione alla prova orale;

2) Il giudizio reso dalla commissione con il quale alla ricorrente è stato attribuito complessivamente la votazione di 18/30;

3) L'avviso di convocazione alle prove orali, nella parte in cui non contempla ricorrente tra i candidati ammessi;

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 2 e ss. del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012 e dell'art. 16-undecies del D.L. 179/2012 introdotto dal D.L. n. 83/2015 conv. In L. 132/2015 io sottoscritto Avv. Andrea Orefice attesto che il presente documento è: a) copia informatica conforme all'originale digitale in pdf nativo da cui è stato estratto, in mio possesso
Napoli, 17/12/2020
F.to digitalmente
Avv. Andrea Orefice

4) Ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento al Verbale n. 3 della Commissione giudicatrice prot. n. 0004283 del 13/10/2020.

3.2. Sunto dei motivi di ricorso:

A) DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DISCIPLINANTI I CONCORSI PUBBLICI - ERRONEA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE.

I. Nell’Allegato A del Verbale della Commissione giudicatrice n. 3 prot. n. 4283 del 13/10/2020 sono riportati genericamente tre presunti “*criteri generali*” per la valutazione delle prove scritte: “*la pertinenza della risposta in riferimento alla domanda, l’eshaustività della risposta e la correttezza espositiva*”, mancando però qualsiasi richiamo a quei sub-criteri utili alla valutazione e all’assegnazione dei punteggi.

Invero, la Commissione ha completamente omesso di precisare i criteri di attribuzione dei voti intermedi, indicando solamente una “valutazione massima di 9 punti” con riferimento alla elaborazione delle 3 tracce d’esame, nonché “un punteggio da 0 a 3 punti” per la valutazione del solo ed unico presunto criterio di “correttezza espositiva”, senza specificare in alcun modo sulla base di quali criteri avrebbe attribuito in sede di correzione 4 punti, piuttosto che 7, piuttosto che 9 punti.

Ebbene, i suddetti e presunti “criteri generali” di valutazione in realtà non sono altro che una mera esplicazione metodologica di obblighi che incombono genericamente sui candidati in occasione di qualsiasi concorso pubblico per il quale sia prevista la prova scritta, avendo addirittura un limite intrinseco: quello di non accertare in concreto il livello di professionalità maturato dal candidato.

Di qui la insanabile illegittimità dei provvedimenti impugnati.

I criteri di valutazione nell’ambito di una procedura concorsuale dovrebbero essere predisposti in maniera tanto più articolata e specifica possibile al fine di consentire da un lato che possa essere compreso l’*iter* logico-argomentativo seguito dalla Commissione nella redazione dei giudizi, e dall’altro di evitare disparità di trattamento nella loro applicazione.

Contrariamente, nel caso di specie l'eccessiva genericità dei presunti criteri di valutazione delle prove scritte:

a) ha comportato la totale inadeguatezza dell'*iter* logico seguito dalla Commissione nella redazione del giudizio che ha portato alla esclusione della ricorrente dalla successiva prova orale;

b) ha consentito alla Commissione giudicatrice di agire in totale arbitrio, con inevitabile compromissione del principio della *par condicio*, in aperto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *“i criteri di valutazione [che] ad avviso della Sezione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove”* (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, sent. n. 8426 del 25 luglio 2018).

Dalle suddette considerazioni deriva pertanto la insanabile illegittimità dei provvedimenti gravati, per il cui annullamento si insiste, previa sospensiva, con ogni conseguente statuizione.

II. Fermo quanto innanzi, il vizio è ancor più grave se si considera che **lo stesso giudizio di valutazione della prova scritta della ricorrente predisposto dalla Commissione giudicatrice riporta in maniera del tutto illegittima le valutazioni numeriche attribuite ad ogni singola traccia svolta senza il benchè minimo riferimento neppure a quei presunti - e, si ribadisce, inadeguati - “criteri generali” individuati con l'Allegato A al Verbale prot. n. 4283 del 13/10/2020, con la conseguenza che questi ultimi non risultano essere assolutamente idonei a legittimare l'operato della stessa Commissione giudicatrice, rendendolo addirittura incomprensibile.**

Il giudizio espresso nei confronti della ricorrente è manifestamente illogico e carente di motivazione poiché è assolutamente impossibile evincere l'*iter* logico seguito dai componenti della Commissione nell'attribuzione dei punteggi, in palese violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990.

Anche sotto tale profilo è, dunque, evidente l'illegittimità della procedura per evidente difetto di motivazione, di istruttoria e per disparità di trattamento nei confronti dei candidati.

B) TRAVISAMENTO – ERRORE DI FATTO - ERRONEA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE -

ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - SVIAMENTO DI POTERE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Fermo quanto innanzi, le tracce svolte dalla ricorrente nel proprio elaborato scritto appaiono ampiamente sufficienti al superamento della medesima prova scritta.

Invero, la ricorrente ha elaborato le tre tracce che le sono state sottoposte in maniera chiara, concisa e logica, come si evince anche dalla perizia tecnica asseverata redatta dalla Prof.ssa Immacolata Genovese – docente di sostegno specializzata e attualmente in servizio presso l’I.S.I.S. “A. Torrente” di Casoria (NA) – nella quale è evidenziato che la ricorrente “ha sviscerato in maniera organica, con coerenza e coesione tutti i nuclei tematici così come richiesto dalle tracce ministeriali, dimostrando le competenze richieste nelle aree psico-pedagogica e didattica”, (cfr. perizia asseverata cit. allegata al presente ricorso).

La suddetta perizia asseverata dimostra ancora di più la illegittimità dell’operato della Commissione denunciata con il primo motivo di ricorso, in quanto restano assolutamente incomprensibili le ragioni per le quali è stato attribuito alla ricorrente un punteggio che non le ha permesso di raggiungere la sufficienza e di avere accesso alla prova orale, la cui convocazione è prevista per il giorno 11 Novembre c.a..

4. Indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria:

I soggetti controinteressati sono tutti i candidati utilmente inseriti nell’elenco degli *“Esiti prova scritta secondo grado”* pubblicato in data 26/10/2020 sul sito internet dell’Università degli Studi di Roma Foro Italico *“www.uniroma4.it”* nell’ambito del concorso *“per l’ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del D.M. 30/09/2011 e del D.M. n. 95 del 12/02/2020”*.

5. Avvertimento consultazione svolgimento giudizio:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *“www.giustizia-amministrativa.it”* attraverso modalità rese note sul sito medesimo.

6. Ordinanza e autorizzazione alla notifica per pubblici proclami:

Con la Ordinanza collegiale n. 7537/2020 del TAR Lazio - Roma, sezione III Bis, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami del ricorso rubricato al n. di R.G. 9185/2020, con le modalità stabilite nella Ordinanza n. 836/2019 della medesima Sezione.

7. Testo integrale ricorso:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA.

RICORSO

Nell'interesse della Prof.ssa Avv. Anna Concetta Miranda, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 02/09/1971 e residente in San Nicola Arcella (CS) alla Contrada Gioffa n. 10, rapp.ta e difesa giusta mandato in calce al presente atto dall'Avv. Andrea Orefice (C.F. RFCNDR72B10G812D), con il quale elett.te in Roma alla Via Cicerone n. 44 presso l'avv. Michele Foniciello - studio legale Corbyons-Protto. (Si chiede che le comunicazioni vengano effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: andreaorefice@avvocatinapoli.legalmail.it).

CONTRO

- La Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, in persona del legale rapp.te il Rettore p.t.;

- Il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA E PREVIA CONCESSIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI ANTE CAUSAM EX ART. 56 C.P.A.

1) Dell'elenco “Esiti prova scritta secondo grado” contenente la indicazione dei candidati ammessi e non ammessi alle prove orali pubblicato in data 26/10/2020 sul sito internet dell'Università degli Studi di Roma Foro Italico “www.uniroma4.it” nell'ambito del concorso “per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del D.M. 30/09/2011 e del D.M. n. 95 del 12/02/2020”, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla ammissione alla prova orale;

2) Del giudizio reso dalla commissione con il quale alla ricorrente è stato attribuito complessivamente la votazione di 18/30;

3) Dell'avviso di convocazione alle prove orali, nella parte in cui non contempla ricorrente tra i candidati ammessi;

4) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento al Verbale n. 3 della Commissione giudicatrice prot. n. 0004283 del 13/10/2020.

FATTO

Con bando di concorso prot. n. 1265 del 04/03/2020 la Università degli Studi di Roma "Foro Italico" indiceva il concorso per “l'ammissione ai Corsi di formazione per il

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del D.M. 30/09/2011 e del D.M. n. 95 del 12/02/2020” relativamente all’A.A. 2019/2020.

Alla suddetta procedura concorsuale partecipava la Prof.ssa Avv. Anna Concetta Miranda, odierna ricorrente, superando la prova preselettiva che si è svolta in data 01/10/2020 ottenendo un punteggio pari a 30/30 e conquistando così il primo posto nella graduatoria dei candidati ammessi alle prove scritte.

Con Verbale n. 3 (prot. n. 0004283 del 13/10/2020) la Commissione giudicatrice – oltre a elaborare e approvare le tracce definitive oggetto della prova scritta – stabiliva altresì, in maniera del tutto generica, tre presunti “criteri generali” per la valutazione delle prove scritte: “la pertinenza della risposta in riferimento alla domanda, l’esaustività della risposta e la correttezza espositiva”, senza però richiamare quei sub-criteri utili alla valutazione e all’assegnazione dei punteggi in relazione ai c.d. “criteri generali”, (cfr. doc. 1: Allegato A al Verbale n. 3 prot. n. 0004283 del 13/10/2020).

Più precisamente, **la Commissione ometteva completamente di precisare i criteri di attribuzione dei voti intermedi**, indicando solamente una “valutazione massima di 9 punti” per quanto riguarda l’elaborazione delle 3 tracce d’esame, nonché “un punteggio da 0 a 3 punti” per la valutazione del solo ed unico presunto criterio di “correttezza espositiva”, senza specificare in alcun modo sulla base di quali criteri avrebbe attribuito a ciascuna prova (ad esempio) 4 punti, piuttosto che 7, piuttosto che 9.

In data 26/10/2020 - a seguito dello svolgimento delle predette prove scritte tenutesi in data 14/10/2020 – veniva pubblicato sul sito internet dell’ Università degli Studi di Roma Foro Italico “www.uniroma4.it” un file intitolato “Esiti prova scritta secondo grado” contenente l’elenco in forma anonima dei candidati ammessi e non ammessi alle successive prove orali.

In tale occasione la ricorrente veniva a conoscenza di non essere stata ammessa alle prove orali.

In data 27/10/2020 la Prof.ssa Miranda presentava all’Ateneo resistente istanza di accesso agli atti, esitata in data 03/11/2020.

All’esito dell’esame degli atti relativi alla prova sostenuta, la ricorrente apprendeva di avere riportato quale valutazione della prova scritta il voto di 18/30.

In particolare, la ricorrente aveva riportato la votazione “7” alla prima traccia, la votazione “4” alla seconda traccia, la votazione “4” alla terza traccia e la votazione “3” alla voce “correttezza espositiva” per tutte e tre le tracce.

Tuttavia, ad oggi alla ricorrente non è ancora dato sapere sulla base di quali criteri i voti attribuiti sono stati 7 e 4 e non invece 9, mancando ogni riferimento ai criteri di attribuzione dei voti intermedi nei provvedimenti impugnati.

Avverso gli atti indicati in epigrafe, illegittimi e gravemente lesivi dei propri interessi, la Prof.ssa Anna Concetta Miranda, rappresentata e difesa ut supra propone ricorso innanzi a Codesto Ecc.mo T.A.R. per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DISCIPLINANTI I CONCORSI PUBBLICI - ERRONEA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE.

I. Come anticipato in punto di fatto, nell’Allegato A del Verbale della Commissione giudicatrice n. 3 prot. n. 4283 del 13/10/2020 sono riportati genericamente tre presunti “criteri generali” per la valutazione delle prove scritte: “la pertinenza della risposta in riferimento alla domanda, l’esaustività della risposta e la correttezza espositiva”, mancando però qualsiasi richiamo a quei sub-criteri utili alla valutazione e all’assegnazione dei punteggi.

Invero, la Commissione ha completamente omissso di precisare i criteri di attribuzione dei voti intermedi, indicando solamente una “valutazione massima di 9 punti” con riferimento alla elaborazione delle 3 tracce d’esame, nonché “un punteggio da 0 a 3 punti” per la valutazione del solo ed unico presunto criterio di “correttezza espositiva”, senza specificare in alcun modo sulla base di quali criteri avrebbe attribuito in sede di correzione 4 punti, piuttosto che 7, piuttosto che 9 punti.

Ebbene, i suddetti e presunti “criteri generali” di valutazione in realtà non sono altro che una mera esplicazione metodologica di obblighi che incombono genericamente sui candidati in occasione di qualsiasi concorso pubblico per il quale sia prevista la prova scritta, avendo addirittura un limite intrinseco: quello di non accertare in concreto il livello di professionalità maturato dal candidato.

Di qui la insanabile illegittimità dei provvedimenti impugnati.

In una fattispecie simile è stato infatti chiarito che “...la commissione esaminatrice nella seduta del 4 agosto 2016 ha predisposto una serie di criteri, quali l’aderenza dell’elaborato alla traccia scelta, la chiarezza espositiva, della capacità di sintesi e

completezza descrittiva, la capacità critica nell'affrontare le problematiche proposte, la capacità di valorizzazione funzionalità e applicabilità ai casi concreti. **Trattasi tuttavia, all'evidenza, di canoni di massima e generali, che non sono accompagnati dalla necessaria fissazione dei relativi pesi valutativi, finendo con l'arrestarsi a caratteristiche e qualità degli elaborati piuttosto che a criteri motivazionali**", (cfr. TAR Lazio, Sez. III Bis, sent. n. 9714/2018).

I criteri di valutazione nell'ambito di una procedura concorsuale dovrebbero essere predisposti in maniera tanto più articolata e specifica possibile al fine di consentire da un lato che possa essere compreso l'iter logico-argomentativo seguito dalla Commissione nella redazione dei giudizi, e dall'altro di evitare disparità di trattamento nella loro applicazione.

Contrariamente, nel caso di specie l'eccessiva genericità dei presunti criteri di valutazione delle prove scritte:

a) ha comportato la totale inadeguatezza dell'iter logico seguito dalla Commissione nella redazione del giudizio che ha portato alla esclusione della ricorrente dalla successiva prova orale;

b) ha consentito alla Commissione giudicatrice di agire in totale arbitrio, con inevitabile compromissione del principio della par condicio, in aperto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "i criteri di valutazione [che] ad avviso della Sezione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove" (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, sent. n. 8426 del 25 luglio 2018).

Dalle suddette considerazioni deriva pertanto la insanabile illegittimità dei provvedimenti gravati, per il cui annullamento si insiste, previa suspensiva, con ogni conseguente statuizione.

*** **

II. Fermo quanto innanzi, il vizio è ancor più grave se si considera che **lo stesso giudizio di valutazione della prova scritta della ricorrente predisposto dalla Commissione giudicatrice riporta in maniera del tutto illegittima le valutazioni numeriche attribuite ad ogni singola traccia svolta senza il benchè minimo riferimento neppure a quei presunti - e, si ribadisce, inadeguati - "criteri generali" individuati con l'Allegato A al Verbale prot. n. 4283 del 13/10/2020, con la conseguenza che questi ultimi non**

risultano essere assolutamente idonei a legittimare l'operato della stessa Commissione giudicatrice, rendendolo addirittura incomprensibile.

Invero, a causa della inadeguatezza dei criteri valutativi, la ricorrente non è in grado di comprendere se il proprio elaborato scritto sia stato carente e non sufficiente sotto il profilo della pertinenza delle risposte relativamente alle tracce, sotto il profilo della esaustività delle risposte fornite o sotto il profilo della chiarezza espositiva.

Pertanto, la predeterminazione di adeguati criteri di valutazione assurge ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico.

*Sul punto costituisce jus receptum che “il principio della previa fissazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali che devono essere stabiliti dalla commissione esaminatrice, nella sua prima riunione – o tutt'al più prima della correzione delle prove scritte – deve essere inquadrato nella ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e della verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti; **e tra la necessaria fissazione dei criteri anzidetti e la legittimità dell'attribuzione del voto numerico sussiste un nesso indissolubile, poiché – se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato – risulta illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica**”, (cfr. ex plurimis Cons. di Stato, Ad. Plen., sent. n. 4 del 13/4/2015, Cons. di Stato, Sez. VI, Sent. n. 178/2019).*

Nel caso di specie i componenti della Commissione si sono limitati a recepire i suddetti presunti criteri del tutto generici ed indeterminati, senza neppure precisare le modalità applicative dell'assegnazione dei punteggi, limitandosi altresì ad esprimere un mero voto numerico che non dà alcuna contezza dell'iter logico-giuridico seguito nella valutazione della ricorrente e delle ragioni per le quali è stato espresso un voto insufficiente agli elaborati.

Conseguentemente, il giudizio espresso nei confronti della ricorrente è manifestamente illogico e carente di motivazione poiché è assolutamente impossibile evincere l'iter logico seguito dai componenti della Commissione nell'attribuzione dei punteggi, in palese violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990.

Anche sotto tale profilo è, dunque, evidente l'illegittimità della procedura per evidente difetto di motivazione, di istruttoria e per disparità di trattamento nei confronti dei candidati.

Si insiste pertanto per l'accoglimento del presente ricorso, in uno alle istanze cautelari formulate, con ogni conseguente statuizione.

2) TRAVISAMENTO – ERRORE DI FATTO - ERRONEA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE - ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - SVIAMENTO DI POTERE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Fermo quanto innanzi, si evidenzia che le tracce svolte dalla ricorrente nel proprio elaborato scritto appaiono ampiamente sufficienti al superamento della medesima prova scritta.

*Invero, la ricorrente ha elaborato le tre tracce che le sono state sottoposte in maniera chiara, concisa e logica, come si evince anche dalla perizia tecnica asseverata redatta dalla Prof.ssa Immacolata Genovese – docente di sostegno specializzata e attualmente in servizio presso l'I.S.I.S. “A. Torrente” di Casoria (NA) – nella quale è evidenziato che la ricorrente **“ha sviscerato in maniera organica, con coerenza e coesione tutti i nuclei tematici così come richiesto dalle tracce ministeriali, dimostrando le competenze richieste nelle aree psico-pedagogica e didattica”**, (cfr. perizia asseverata cit. allegata al presente ricorso).*

La suddetta perizia asseverata dimostra ancora di più la illegittimità dell'operato della Commissione denunciata con il primo motivo di ricorso, in quanto restano assolutamente incomprensibili le ragioni per le quali è stato attribuito alla ricorrente un punteggio che non le ha permesso di raggiungere la sufficienza e di avere accesso alla prova orale, la cui convocazione è prevista per il giorno 11 Novembre c.a..

Risulta dimostrata dunque la illegittimità delle valutazioni espresse nei confronti della ricorrente dalla Commissione giudicatrice.

Si insiste pertanto per l'accoglimento del presente ricorso, in uno alle istanze cautelari formulate, con ogni conseguente statuizione.

ISTANZA CAUTELARE

Dai motivi sopra riportati emerge la prognosi di esito favorevole del ricorso.

Quanto al periculum in mora è evidente che per effetto dei provvedimenti impugnati, alla ricorrente viene (e verrà senz'altro) inibita la partecipazione alla prova orale del concorso bandito dall'Università resistente “per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del D.M. 30/09/2011 e del D.M. n. 95 del 12/02/2020”.

*Considerato infatti che sul sito internet dell'Università resistente "www.uniroma4.it" è stato pubblicato l'avviso delle prove orali che si svolgeranno per il corso di scuola secondaria di II grado – alla cui procedura ha partecipato la ricorrente – e per le quali la data di prima convocazione è stata fissata per il giorno **11 Novembre 2020**, l'emananda sentenza di merito sarà emessa a prove già espletate e di conseguenza non sarà utile a soddisfare l'interesse della ricorrente a sostenere le prove medesime in condizioni di parità con gli altri candidati.*

Si chiede, pertanto, di voler disporre, previa suspensiva degli atti impugnati in parte qua, l'ammissione con riserva della ricorrenti alla prova orale del concorso "per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del D.M. 30/09/2011 e del D.M. n. 95 del 12/02/2020".

Tale misura, peraltro, verrebbe a tutelare non solo ovviamente l'interesse della ricorrente, ma anche, volendo operare le dovuta comparazione, l'interesse dell'Amministrazione, apprestando adeguata tutela al principio di contestualità sotteso allo svolgimento di qualsivoglia procedura concorsuale ed evitando che l'auspicata sentenza di accoglimento del ricorso abbia efficacia demolitiva della procedura concorsuale, con inevitabile ritardo nell'immissione in ruolo dei vincitori e pregiudizio alla continuità didattica.

P.Q.M.

Previa suspensiva, e previa concessione delle opportune misure cautelari ante causam, accogliersi il ricorso, con ogni conseguente statuizione.

Vinti spese, diritti e onorari, con attribuzione al procuratore antistatario.

In ottemperanza agli obblighi di legge si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato fisso in misura di € 325,00.

Napoli, 10/11/2020

Avv. Andrea Orefice

ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA.

ISTANZA CAUTELARE ANTE CAUSAM EX ART. 56 C.P.A.

Il sottoscritto Avv. Andrea Orefice (C.F. RFCNDR72B10G812D), procuratore e difensore della Prof.ssa Avv. Anna Concetta Miranda, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 02/09/1971 e residente in San Nicola Arcella (CS) alla Contrada Gioffa n. 10, con il quale elett.te domicilia in Roma alla Via Cicerone n. 44 presso l'avv. Michele

Foniciello - studio legale Corbyons-Proto. e presso il domicilio digitale "andreaorefice@avvocatinapoli.legalmail.it", come da mandato in calce al ricorso che precede

PREMESSO CHE

- Con il ricorso che precede è stato richiesto l'annullamento, previa sospensiva:

1) Dell'elenco "Esiti prova scritta secondo grado" contenente la indicazione dei candidati ammessi e non ammessi alle prove orali pubblicato in data 26/10/2020 sul sito internet dell'Università degli Studi di Roma Foro Italico "www.uniroma4.it" nell'ambito del concorso "per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del D.M. 30/09/2011 e del D.M. n. 95 del 12/02/2020", nella parte in cui esclude la ricorrente dalla ammissione alla prova orale;

2) Del giudizio reso dalla commissione con il quale alla ricorrente è stato attribuito complessivamente la votazione di 18/30;

3) Dell'avviso di convocazione alle prove orali, nella parte in cui non contempla ricorrente tra i candidati ammessi;

4) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento al Verbale n. 3 della Commissione giudicatrice prot. n. 0004283 del 13/10/2020.

RILEVATO CHE

- La esclusione della ricorrente dalla ammissione alla prova orale del concorso "per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del D.M. 30/09/2011 e del D.M. n. 95 del 12/02/2020", risulta inficiata dalla radicale assenza di motivazione in ordine ai presupposti che hanno formato l'iter logico-giuridico seguito dalla Commissione giudicatrice nella valutazione della prova scritta della ricorrente;

- Le tracce svolte dalla ricorrente nel proprio elaborato scritto appaiono ampiamente sufficienti al superamento della medesima prova scritta, come si evince anche dalla perizia tecnica asseverata redatta dalla Prof.ssa Immacolata Genovese – docente di sostegno specializzata e attualmente in servizio presso l'I.S.I.S. "A. Torrente" di Casoria (NA);

CONSIDERATO CHE

- La prima convocazione delle prove orali che si svolgeranno per il corso di scuola secondaria di II grado – alla cui procedura ha partecipato la ricorrente – è stata fissata per il giorno **11 Novembre 2020**;

- In ragione della necessità di rispettare i termini di difesa vi è, più che il rischio concreto, la assoluta certezza che la Camera di Consiglio per l'esame della domanda cautelare non potrà essere fissata in tempo utile per la partecipazione alla prova orale del giorno 11 Novembre c.a..

Tanto premesso, rilevato e considerato, lo istante, ut supra formula alla S.V. Ill.ma

ISTANZA

Affinché voglia disporre:

- 1) La sospensione immediata dei provvedimenti impugnati con il ricorso che precede;
- 2) L'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale fissata per il giorno 11 Novembre 2020;
- 3) In subordine, il differimento delle date di svolgimento delle prove orali in termini congrui da consentire alla ricorrente il pieno esercizio dei suoi diritti cautelari, ovvero, in alternativa, la indizione di prove suppletive in favore della ricorrente;
- 4) la fissazione della prima Camera di Consiglio utile ai fini della trattazione collegiale della istanza cautelare ex art. 54 c.p.a., e/o comunque adottare ogni altra misura idonea alla conservazione della res controversa adhuc integra fino alla suddetta udienza.

Napoli, 10/11/2020

Avv. Andrea Orefice”

*** *** ***

Napoli 17/12/2020

Con osservanza
Avv. Andrea Orefice